

5. Le azioni saranno rappresentate da una Cartella, contromarcata da un numero progressivo, nella quale verrà scritto il nome e cognome dell'azionista.

Le Cartelle saranno firmate dal Direttore della Banca e da tre Reggenti in esercizio.

6. Le matrici di dette Cartelle saranno conservate nell'archivio dello stabilimento sotto chiave tenuta dal Direttore.

7. Ogni azionista è iscritto in apposito registro.

8. I forestieri, che vorranno rendersi proprietari di azioni, dovranno eleggere il loro domicilio a Venezia presso una Casa di Commercio stabilita in detta Città.

9. Il trapasso delle azioni si effettuerà in virtù di titoli legali di acquisto o successione, debitamente riconosciuti ed autenticati, e sulla presentazione delle Cartelle, mediante trascrizione sui registri menzionati all'art. 7.

Qualora vi fosse opposizione significata alla Banca, il trapasso non potrà aver luogo, se non dopo tolta la opposizione.

Le dichiarazioni di trapasso saranno poste dietro le Cartelle delle azioni, ed autenticate dal Direttore della Banca e dal Segretario.

10. Ogni acquirente di azioni dovrà fare eseguire in suo nome l'iscrizione, sui registri di cui nell'articolo precedente, della Cartella acquistata nel termine di 30 giorni decorrendi da quello della cessione, altrimenti il trapasso resterà infruttifero per l'acquirente suddetto.

11. Una sola azione non potrà essere rappresentata che da un solo nome, comunque la proprietà possa appartenere a diversi; quindi nel caso che più fossero i comproprietarii, o per cessione o per eredità o per qualche altro titolo, dovranno farsi rappresentare da un'unica persona.

12. Gli azionisti della Banca non saranno tenuti per gl'impegni della medesima che sino a concorrenza dell'ammontare delle loro azioni.

Ogni domanda di fondi in aumento all'ammontare delle azioni è vietata.

13. Il versamento dell'importo delle azioni si farà alla cassa della Società in monete a tariffa.

### SEZIONE III. *Delle operazioni della Banca.*

14. La Banca non potrà in verun caso, nè sotto alcun pretesto, fare od intraprendere operazioni fuori di quelle che sono permesse in forza del presente statuto.

15. Le operazioni della Banca consistono:

- a. nello sconto delle lettere di cambio ed altri effetti di commercio a ordine ed a scadenza non maggiore di novanta giorni;
- b. nell'incaricarsi, per conto dei particolari, nonchè dei pubblici stabilimenti, dell'esazione gratuita di effetti esigibili in Venezia che ne verranno consegnati;
- c. nel ricevere in conto corrente senza interessi e senza spese le somme che le saranno versate, e nel pagare i mandati ed assegni che a fronte delle medesime, e sino a concorrenza del lo-